



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 05/12/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2012, n. 2251

Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008). Adozione “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13, “Norme per l’abitare sostenibile”, è strumento essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di efficienza negli usi finali dell’energia;
- l’articolo 9 della L.R. n. 13/2008 definisce la Certificazione di Sostenibilità degli Edifici quale sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della legge stessa;
- l’articolo 10 della LR n. 13/2008 stabilisce che la Giunta Regionale “approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici” che “contiene i requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale;
- la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 4 agosto 2009, n. 1471 “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici”, pubblicata sul BURP 27 agosto 2009, n. 133, il quale, in linea con il “Protocollo Itaca”, prevede la compilazione di una serie di schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio che definisce in modo univoco e secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualità ambientale dell’intervento;
- il Protocollo ITACA, messo a punto fine del 2003, è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 gennaio 2004, diventando quindi il sistema di valutazione per la qualità ambientale degli edifici di riferimento per le Amministrazioni regionali;
- Il sistema di valutazione è stato contestualizzato rispetto al modello ITACA sia per tenere conto delle osservazioni avanzate dal vasto partenariato coinvolto e dalla Cabina di Regia con gli Enti locali, sia per renderlo coerente alla strategia regionale per la tutela del paesaggio e delle risorse ambientali. In particolare, sono stati operati approfondimenti sulla salvaguardia della risorsa idrica, sul contenimento dei consumi energetici per la climatizzazione estiva, sulla qualità della localizzazione e sul benessere

psico-fisico di chi occupa gli edifici, con particolare riferimento all'incentivazione dell'uso di materiali biosostenibili e di provenienza locale, del risparmio e dell'uso consapevole delle risorse, del ricorso a tecnologie passive per il contenimento dei consumi energetici, dell'integrazione paesaggistica e del recupero dei saperi diffusi della pratica costruttiva tradizionale, dell'accessibilità e della facilità d'uso a largo spettro degli edifici.

CONSIDERATO CHE

- Il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato, nella seduta del 21 aprile 2011, il "Protocollo ITACA Nazionale 2011" per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici;
- Il Protocollo ITACA 2011, recepisce le osservazioni fatte in fase di applicazione dello strumento da parte delle Regioni, dalle associazioni nazionali degli operatori economici, sia del settore imprenditoriale che della produzione, e dagli ordini professionali;
- Il Protocollo ITACA 2011 riguarda anche gli interventi di recupero edilizio, oltre alle nuove costruzioni;
- L'aggiornamento del Protocollo nasce dall'esigenza di allineare lo strumento di valutazione alle nuove norme tecniche UNI in materia di energia (serie UNI 11300) e comfort e alle "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica"; Inoltre il Protocollo nazionale ITACA 2011, a valle delle esperienze applicative che si sono avute in diverse Regioni, adotta alcune metodologie di calcolo migliorative, principalmente per gli indicatori relativi ai materiali da costruzione, alla qualità del servizio e alla qualità del sito. Il Protocollo nazionale ITACA 2011 presenta, inoltre, un'articolazione del punteggio di valutazione in due valori, il primo relativo alla localizzazione, (che prescinde quindi dalle scelte progettuali), il secondo relativo alla qualità della costruzione. La combinazione dei due punteggi esprime quello complessivo dell'intervento. Nel Protocollo nazionale ITACA 2011 è stata eliminata la distinzione tra Protocollo sintetico e completo, al fine di facilitare l'allineamento dei diversi protocolli regionali. Il Protocollo nazionale ITACA 2011 prevede 34 criteri rispetto ai 49 del 2009, in maniera tale da rendere più snello e di più agevole applicazione lo strumento;
- la Regione Puglia ha reputato opportuno allineare il proprio sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici al Protocollo ITACA nazionale, condividendo con un ampio partenariato la necessità di contestualizzarlo ai fini della salvaguardia delle specificità regionali attinenti all'incentivazione dell'uso di materiali biosostenibili e di provenienza locale, del risparmio e dell'uso consapevole delle risorse con particolare riguardo alla risorsa idrica, del ricorso a tecnologie passive per il contenimento dei consumi energetici, dell'integrazione paesaggistica e del recupero dei saperi diffusi della pratica costruttiva tradizionale, dell'accessibilità e della facilità d'uso degli edifici;
- Il Servizio Assetto del Territorio ha elaborato una versione aggiornata del Protocollo ITACA Puglia 2009 - di cui alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1471, che recepisce il Protocollo ITACA Nazionale 2011 ma conserva alcune specificità regionali già presenti nel Protocollo ITACA Puglia 2009;
- Il "Protocollo ITACA PUGLIA 2011 -RESIDENZIALE-" sostituisce pertanto il "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 1471;
- Inoltre, il lasso di tempo intercorso dall'approvazione del "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" consente di ritenere superata la fase di sperimentazione del Protocollo, durante la quale si era ritenuto sufficiente il raggiungimento del livello 1 per accedere agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile". D'altra parte, è richiesto il raggiungimento almeno del livello 2 per l'accesso agli incentivi ai sensi della L.R. 14/2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale". Si ritiene pertanto di elevare al livello 2 la soglia minima per accedere agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare il Sistema di

valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici denominato “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

L'allegato comprende l'elenco generale dei criteri di valutazione; l'elenco di dettaglio degli stessi; le schede criterio; l'elenco criteri e pesatura.

Il sistema si compone di cinque aree di valutazione, in particolare secondo quanto indicato nella tabella A

TABELLA A - Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1 Qualità del sito

2 Consumo di risorse

3 Carichi ambientali

4 Qualità ambientale indoor

5 Qualità del servizio

Il punteggio di prestazione si articola nelle seguenti classi indicate nella Tabella B:

TABELLA B - Classi di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente

0 Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente

1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente

2 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente

3 Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica

4 Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica

5 Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale

Ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici residenziali, nonché della possibilità di accesso agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile” occorre aver raggiunto almeno la classe 2.

I Comuni, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, dovranno recepire ed attuare quanto stabilito con il presente provvedimento, graduando gli incentivi previsti in funzione della propria realtà locale in misura conforme al livello 2 fissato quale soglia minima.

Si precisa inoltre che, con riferimento al comma 4 dell'articolo 4 e alla lettera g) del comma 2 dell'art. 9

della legge regionale 24 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, per godere del premio volumetrico gli edifici ricostruiti dovranno essere progettati e realizzati in maniera tale da conseguire almeno la classe 2 del sistema di valutazione di cui alla presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’assessore relatore, sulla base dell’istruttoria come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di approvare il Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici denominato “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo che permette la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici e del contesto nel quale si inseriscono. a norma dell’art. 10 della L.R. 13/2008. Il “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE -” sostituisce il “Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 1471;
- di sostituire integralmente, con il presente provvedimento, i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 1471;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso